



COMUNE DI MARTELLAGO
PROVINCIA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 del 4 febbraio 2008

INDICE

CAPO I°

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art 1 Disposizioni generali amministrative
- Art 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art 3 Autorizzazioni e concessioni
- Art 4 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art 5 Rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art 6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art 7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art 8 Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art 9 Decadenza della concessione
- Art 10 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali
- Art 11 Costruzioni gallerie sotterranee

CAPO II°

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art 12 Disposizioni generali tributarie
- Art 13 Soggetti attivi e passivi
- Art 14 Classificazione del Comune e delle strade
- Art 15 Criteri per la determinazione della tassa
- Art 16 Misurazione dell'area occupata - Criteri
- Art 17 Disciplina delle tariffe
- Art 18 Occupazioni permanenti - Riduzioni
- Art 19 Occupazioni temporanee - Riduzioni
- Art 20 Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
- Art 21 Passi carrai
- Art 22 Distributori di carburante e tabacchi
- Art 23 Esenzioni dalla tassa
- Art 24 Esclusioni dalla tassa
- Art 25 Denuncia e versamento della tassa
- Art 26 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art 27 Sanzioni
- Art 28 Norme finali

CAPO I°

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio in via permanente.

ART. 2 – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Sono permanenti le occupazioni aventi durata superiore all'anno, di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.

2. Le occupazioni permanenti possono essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di avere conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e di necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 4 – DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e i suoli di cui all'art.1, comma 2, deve presentare apposita domanda in forma scritta e in regola con la disciplina dell'imposta di bollo, all'Amministrazione comunale.

2. La domanda deve contenere:

- 1) le generalità e domicilio del richiedente;
- 2) il codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- 3) il motivo dell'occupazione e le modalità d'uso dello spazio;
- 4) l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare e le esatte misure;
- 5) la durata dell'occupazione;
- 6) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
- 7) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda presentata ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Alla domanda può essere allegata la planimetria con individuata l'area interessata dall'occupazione ed, eventualmente, la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

4. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere ulteriori documenti ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda presentata.
5. L'obbligo della domanda ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
6. L'Amministrazione può chiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
7. Le domande prive dell'indicazione del codice fiscale saranno da ritenersi, ai sensi del combinato disposto del 1° comma, art 12 e art 6, lettere e) e f) del D.P.R. 2/11/76 n° 784, irricevibili ed inefficaci.

ART. 5 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. L'esame delle domande è assegnato al competente ufficio comunale che vi provvede ai sensi della L. 241/90 e del relativo regolamento.
2. Il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N° 285 del 30/4/1992, relativo al nuovo codice della strada, nel presente regolamento ed in quelli di Polizia urbana ed Edilizio vigenti nel Comune.
3. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal Funzionario delegato e sono numerate progressivamente per anno e annotate in un apposito registro dove verranno indicati: il numero progressivo, il nominativo del Concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione della superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
4. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
5. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
6. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
7. Il Funzionario delegato deve esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente Regolamento.
8. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
9. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 6 – PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
3. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

5. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Sindaco, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

6. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

7. In ogni caso il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà garantire l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- b) rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza, oppure presentare con congruo anticipo rispetto alla scadenza, domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- c) custodire lo spazio o l'area assegnata;
- d) versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 24 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- e) mantenere costantemente pulita l'area assegnata;
- f) risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino l'area al cessare di questa.

ART. 7 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno **5** giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,

ART. 8 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il Sindaco, o il Funzionario delegato, può revocare, anche temporaneamente, l'autorizzazione o la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 9 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o della concessione:

- a. il mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b. le reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento e/o contenuti nella concessione o autorizzazione stessa;
- c. la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.
- d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, sia nel caso di occupazione temporanea che permanente.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 10 – OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

ART.11 - COSTRUZIONE DI GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art.47, comma 4, del D.Lgs 507/93, nel caso di costruzione da parte del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.Lgs citato, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II°

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI TRIBUTARIE

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggetti alla tassa le seguenti occupazioni:

- di spazi soprastanti il suolo pubblico e sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio;
- realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato;
- realizzate su aree pubbliche da parte di privati a fronte di concessioni amministrative anche se le medesime sono soggette a canoni di utilizzo;

ART. 13 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 14 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E DELLE STRADE

1. Ai sensi dell'art.43, comma 1, del D.Lgs. n.507/1993, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della Tassa di cui al presente Regolamento, appartiene alla IV classe.

2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta alla variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione della Giunta comunale con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, D.Lgs. 507/1993.

3. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, ai fini dell'applicazione della tassa le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in tre categorie, in considerazione del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico di aree di diversa importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

4. Ogni variazione a detta classificazione e la classificazione delle nuove aree sarà deliberata dalla Giunta Comunale e dovrà essere data la pubblicità necessaria mediante affissione per 15 giorni all'albo pretorio.

ART. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento della cifra contenente i decimali all'unità superiore.
2. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività, per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.
3. La tassa è commisurata tenendo conto della zona sulla quale insiste l'occupazione, ai sensi del comma 3 del precedente art. 14.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione della tassa, si fa riferimento alla tariffa più elevata.
6. Le occupazioni temporanee del suolo possono essere calcolate cumulativamente, con arrotondamento al metro quadrato superiore, se sono comprese nell'ambito della stessa categoria.
7. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma da pagarsi in unica soluzione

ART. 16 – MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
3. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

ART. 17 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, possono essere variate entro il 31 dicembre, e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale, dalla Giunta Comunale, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
2. Le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.
3. In assenza della deliberazione di cui al comma 1, si applicano le tariffe in vigore.
4. Ai sensi dell'art.42, comma 2 del D.lgs.507/1993, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè superiore o uguale all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 18 - OCCUPAZIONI PERMANENTI - RIDUZIONI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, non frazionabile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico, la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza.
3. Ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.Lgs. 507/93, per le superfici eccedenti i 1000 metri la superficie è ridotta al 10%.
4. Occupazioni permanenti (per metro quadrato o lineare) 1^a cat . - 2^a cat.(-35%) - 3^a cat. (-70%)
 1. Occupazioni ordinarie del suolo
 2. Occupazioni ordinarie del soprass. o del sottos. (Riduz. 30%)
5. Occupazioni per mercati settimanali (al giorno e per metro quadrato) 1^a cat. Martellago e Maerne - 2^a cat.Olmo.

ART. 19 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE - RIDUZIONI

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta in relazione alle ore o giorni di occupazione.
2. Sono considerate manifestazioni culturali quelle che vengono realizzate in occasione di ricorrenze religiose (S.Patrono), o di particolare rilievo (mostre mercati di prodotti tipici tradizionali ed altro). L'elenco di tali manifestazioni sarà approvato di anno in anno, con deliberazione della Giunta Comunale. Per quanto concerne lo svolgimento di manifestazioni, sagre o fiere, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 detti spazi verranno classificati nell'ultima categoria, anche se attrezzati allo scopo. Tali occupazioni non potranno avere carattere ricorrente.
3. Occupazioni Temporanee (al giorno e per metro quadrato) 1^a cat . - 2^a cat.(-35%) - 3^a cat. (-70%)
 1. Occupazioni ordinarie del suolo
 2. Occupazioni ordinarie del soprassuolo o del sottosuolo (Riduz. 30%)
 3. Occupazioni effettuate per fiere e festeggiamenti.
 5. Occupazioni realizzate per commercio su aree pubbliche, da pubblici esercizio e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduz. 50%)
 6. Occupazioni con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduz. 80%)
 7. Occupazioni realizzate per attività edilizia (Riduz. 10%)
 9. Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduz. 80%)
 10. Occupazioni ordinarie di durata superiore ai 14 gg. ma inferiore ai 31 gg. (Riduz. 40%)
 11. Occupazioni di durata non inferiore al mese o che si verifica con carattere ricorrente (previa convenzione) (Riduz. 50)

ART. 20 – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati dalle Aziende esercenti pubblici servizi, sono calcolate separatamente per ciascun servizio poiché diverse sono le occupazioni realizzate.
2. La tariffa è calcolata sulla base del numero delle utenze che hanno sottoscritto il contratto di fornitura.

ART. 21 – ACCESSI CARRABILI

1. Il Comune, a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata, presentata dai proprietari dei semplici accessi, previo rilascio di cartello segnaletico come definito dall'art. 3, comma 1, punto 37) e dall'art. 120, comma 1, lettera e), del "Nuovo codice della strada", vieta la sosta indiscriminata nell'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 metri quadrati. Nel cartello segnaletico esposto debbono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione, l'assenza di questi, comporta l'inefficacia del divieto. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolare attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa ordinaria ridotta al 10%.

ART. 22 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.

2. Le occupazioni eccedenti la superficie di mq.4, sono soggette alla tassa di occupazione permanente.

3. Ai sensi dell'art.48, comma da 1 a 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.

4. E' ammessa una tolleranza del 5 % sulla misura della capacità.

5. Per i distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. Le tariffe per distributori di tabacchi vengono applicate secondo la classificazione della località di cui all'art. 14, comma 3, del presente Regolamento.

ART. 23 – ESENZIONI DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 507/1993:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni delle tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni cimiteriali;
- f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose; la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avviene nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana e del Testo Unico del codice della strada;
- g) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;
- h) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e comunque non comportanti attività di vendita;

- i) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore;
- j) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, celebrative, religiose, assistenziali, artistiche, culturali e del tempo libero, svolte senza fini di lucro, non comportanti attività di vendita, comunque di durata non superiore a 6 ore;
- k) occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'esclusivo perseguimento delle finalità sociali di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
- l) occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico sono esenti perché l'area occupata non ecceda i 10 metri;
- m) occupazioni effettuate occasionalmente quando l'importo della tassa corrispondente è inferiore a € 5,00; tale esenzione può essere concessa una sola volta nell'arco di un anno.

ART.24 - ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art.38, comma 2 del D.Lgs, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

ART. 25 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a 50 centesimi di Euro.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
6. Per le occupazioni temporanee delle aree adibite a mercato settimanale, il versamento della tassa mediante versamento in c.c.p. può essere effettuato mensilmente.

ART. 26 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento Generale comunale delle entrate tributarie.

ART. 27 – SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

ART.28 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2008